



# COMUNE DI SAN PONSO

## Provincia di Torino

\*\*\*\*\*

Allegato alla deliberazione G.C. n. 17 del 10/04/2013

# PIANO PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(Articolo 1, commi 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'fy' or similar, located in the bottom right corner of the page.

## PREMESSA

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (di seguito legge 190/2012).

La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

L'Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (di seguito CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009. All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale opera anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m. 16 gennaio 2013).

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. Quanto ai compiti del responsabile, ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge 190/2012, questi provvede, oltre alla predisposizione del Piano, anche:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

Tra le competenze che la legge 190/2012 assegna all'Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione.

Gli Enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito Piano) al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza.

Come già precisato, il Piano deve essere approvato dall'organo di indirizzo politico ogni anno entro il 31 gennaio. Solo per l'anno 2013, primo esercizio di applicazione delle norme anticorruzione, l'articolo 34-bis del decreto legge 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 221/2012) ha prorogato il termine di approvazione al 31 marzo 2013.

Il comma 60 dell'art. 1 della legge 190/2012 rinvia a successive intese, assunte in sede di Conferenza unificata, la definizione degli adempimenti e dei relativi termini riservata agli



Enti locali per la stesura del Piano e per la conseguente trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della Funzione pubblica.

Ad oggi, tali intese non sono state ancora definite, così come non è ancora stato predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica il Piano nazionale, mentre sono state adottate le propedeutiche Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (di cui al d.p.c.m. 16 gennaio 2013), con conseguenti dubbi in ordine alla natura del termine del 31 marzo 2013 per l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione. Sul punto è intervenuta la CIVIT, con propria nota, esprimendosi nel senso che il termine del 31 marzo 2013 non può essere considerato perentorio (nel senso che il Piano adottato dopo la scadenza del termine è comunque valido). La Commissione ha tuttavia al contempo precisato che *“ciò non esclude che, nell'attesa, le singole amministrazioni, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, procedano alla prevista valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, alla previsione di procedure per selezionare e formare i dipendenti e a introdurre opportune forme di rotazione”*.

Dello stesso avviso l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), la quale, con propria nota del 21 marzo 2013 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di anticorruzione”, suggerisce alle Amministrazioni di avviare, nelle more dell'adozione delle predette Intese, in via prudenziale, il lavoro per la definizione delle Prime Misure in materia di prevenzione alla corruzione; ciò, si legge, “al fine di dare una piena e sollecita attuazione al complesso delle disposizioni recate dalla legge n. 190/2012 ed in considerazione del rilevante apparato sanzionatorio che comunque ricade in capo al responsabile della prevenzione nel caso in cui si verifichi un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato (art. 1, commi 12, 13 e 14)”.

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto dott. Umberto BOVENZI, Segretario Comunale, nominato responsabile della prevenzione della corruzione con deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 22.03.2013, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dagli atti di organizzazione interna – art. 5, comma 2, del regolamento comunale sui controlli interni, propone alla Giunta Comunale il seguente Piano provvisorio anticorruzione ai fini della relativa approvazione.



# **Piano provvisorio di prevenzione della corruzione**

## **1- Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'ente.**

Le attività facenti capo a questa Amministrazione comunale nell'ambito delle quali si ritiene sia più elevato il rischio di corruzione attengono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

## **2- Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione per le attività individuate al paragrafo 1.**

### **2.1 Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.**

I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al paragrafo 1 devono essere assunti secondo modalità che assicurino la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nel rispetto in particolare di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

In particolare, ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità agli atti dell'Amministrazione comunale, nel caso delle attività di cui al paragrafo 1, i provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo devono indicare nella relativa parte motivazionale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con particolare precisione, chiarezza e completezza.

Nella formazione dei predetti provvedimenti, i soggetti competenti dovranno altresì attenersi alle prescrizioni contenute nei vari atti di regolamentazione interna dell'Ente, con specifico riguardo a quanto previsto in materia di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del consiglio Comunale n° 3 del 01/02/2013.

### **2.2 Meccanismi di controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.**

Nell'ottica della prevenzione del rischio di corruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione individuato ai sensi del comma 7, dell'art. 1 della legge 190/2012 è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; a tal fine costui provvede alla verifica dell'efficace attuazione del piano da parte dei soggetti coinvolti nell'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al paragrafo 1.

Il controllo sull'efficace attuazione del piano da parte dei predetti soggetti potrà



costituire oggetto dell'attività di verifica periodica in ordine alla regolarità amministrativa degli atti amministrativi prevista dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni sopracitato.

Nell'ambito delle attività individuate al paragrafo 1, il Responsabile della prevenzione della corruzione può richiedere in qualsiasi momento ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di fornire adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche sottese all'adozione dello stesso.

In ogni momento, il Responsabile della prevenzione della corruzione può altresì verificare e chiedere chiarimenti a tutti i dipendenti su comportamenti che appaiano suscettibili di integrare - anche solo potenzialmente - fenomeni di corruzione ed illegalità.

### **3-Obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione.**

I soggetti coinvolti nell'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al paragrafo 1 devono darne informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione individuato ai sensi del comma 7, dell'art. 1 della legge 190/2012 secondo modalità da concordarsi con lo stesso.

In ogni caso, con cadenza annuale, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, i soggetti competenti ad adottare i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al paragrafo 1 sono tenuti a trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione apposita comunicazione scritta contenente dettagliata elencazione dei provvedimenti adottati nell'ambito delle attività individuate al paragrafo 1 nel corrispondente arco temporale.

La predetta informativa ha la finalità di consentire di:

- verificare la legittimità degli atti adottati;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti; - monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti.

### **4-Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.**

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui al paragrafo 1 costituisce oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex decreto legislativo n. 150/2009 e ss.mm. ii.) e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196-198-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti potrà essere oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa previsti dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni.



**5-Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.**

Il responsabile del procedimento e gli altri soggetti competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale nell'ambito delle attività individuate al paragrafo 1 devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, secondo quanto prescritto dall'art. 6-bis della l. n. 241/90 introdotto dall'art 1, comma 41, della Legge n° 190/2012;

Le verifiche del caso potranno essere svolte anche in sede d'esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa disciplinati dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

## **6- Trasparenza e pubblicità.**

Il 20 di aprile p.v. entra in vigore il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 (pubblicato sulla G.U. n° 80 del 0504 2012) di attuazione dell'art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 2012, recante il "Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Nelle more della definitiva entrata in vigore del suddetto decreto e dei principi e delle linee guida che potranno essere presi in considerazione per la redazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione di questo Comune, restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In ogni caso, la trasparenza dell'attività amministrativa attinente ai procedimenti relativi alle attività di cui al paragrafo 1 è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune, delle relative informazioni, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

In particolare, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al paragrafo 1 dovranno essere pubblicati nella apposita sezione del sito internet del Comune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla corretta osservanza del predetto specifico obbligo di trasparenza.

## **7 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.**

La legge n. 190/2012 modifica l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 avente ad oggetto "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi".

Secondo la nuova disciplina, le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati. A tale scopo, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono



attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questa disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Il divieto non si applica ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.

Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi (non più entro il 30 aprile di ciascun anno come finora previsto), i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito ai propri dipendenti (non più entro il 30 giugno di ogni anno come finora previsto), le amministrazioni pubbliche devono comunicare per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:

a) le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, devono dichiarare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica di non aver conferito o autorizzato incarichi;

b) le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della



Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, da esse erogati e della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti che hanno conferito l'incarico;

c) le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

## **8 – Codice di comportamento.**

Ciascuna P.A. con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell'OIV, definisce un proprio Codice di Comportamento che integra e specifica il codice definito dal Governo (che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 190/2012 e cioè entro il 28/05/2013, definisce un codice di comportamento approvato con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la P.A., previa intesa in sede di Conferenza unificata quindi la CIVIT definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione – art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 – art. 1, comma 44 e 45, L. 190/2012).

Nelle more della definizione del Codice di Comportamento come sopra determinato si continuerà a consegnare, all'atto dell'assunzione di ogni dipendente, e ad applicare, con vigilanza demandata ai dirigenti/responsabili di settore o servizio, il Codice di Comportamento contenuto nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 2000 e tuttora vigente.

## **9-Definizione delle procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.**

In via provvisoria, sino a quando non sarà possibile avvalersi delle iniziative formative previste su base nazionale dall'art. 1, comma 11 della legge 190/2012, si stabilisce il seguente piano formativo, a livello di ente, per il personale addetto alle attività individuate al paragrafo 1:

- almeno una giornata di presentazione generale della normativa e del piano di prevenzione della corruzione a livello di ente, con esame e discussione delle relative modalità pratiche di attuazione. L'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 dell'art. 1 della legge 190/2012 verrà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con preferenza per i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione così come individuati al paragrafo 1.

## **10-Rotazione degli incarichi.**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione concorda, d'intesa con i competenti Responsabili di servizio, la rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, così come individuati al paragrafo 1.

## **11-Violazioni delle misure di prevenzione previste dal presente piano.**



La violazione, da parte dei dipendenti del Comune, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

La violazione dei doveri relativi all'attuazione del presente Piano è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

### **12-Tutela del dipendente che segnala illeciti.**

Il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, salvo il ricorrere dei casi di cui all'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia in questione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

### **13-Relazione sulla attività svolta.**

Entro il 31 di marzo di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblica nel sito web del Comune una relazione recante i risultati dell'attività svolta relativa all'anno precedente e la trasmette alla Giunta Comunale. Nei casi in cui il predetto organo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

Dalla residenza municipale, li 08/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

BOVENZI dr. Umberto

